



Comune di Montaldo Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 37 DEL 15/07/2024

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione outdoor e messa in sicurezza della recinzione perimetrale del campo sportivo comunale in Cascina Stanavasso nel Comune di Carpeneto (AL). CUP: C69F2400030001 – CIG:B160675225. Autorizzazione al subappalto di lavori edili assimilati alla categoria "OG 1" alle ditte TREVISANI Denis con sede in Torino (TO) e FS LAVORI EDILI TRISOBBIO di Flavio Scarso, con sede in Trisobbio (AL) .

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2024 è stata conferita allo scrivente la responsabilità di esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dei Lavori Pubblici, Patrimonio e area tecnico-manutentiva del Comune di Montaldo Bormida;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 27/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 27/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale 4 del 18/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024/2026, ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha assegnato al Comune di Montaldo Bormida un contributo – per l' anno 2024 - di 58.589,87 euro, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- la programmazione degli interventi da attuare nell'anno corrente, contenuta nel D.U.P.S. ma non inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche, in quanto inferiore singolarmente ad €. 150.000,00 (al netto dell' Iva), prevede - in relazione al sopracitato contributo - la realizzazione delle opere di *"manutenzione straordinaria della pavimentazione outdoor e messa in sicurezza della recinzione perimetrale del campo sportivo comunale"* - facente parte del patrimonio immobiliare del Comune di Montaldo Bormida (piena proprietà) - ubicato in località Cascina Stanavasso, come meglio individuato catastalmente al fg. 9, part. 519, nell'adiacente Comune di Carpeneto (AL);
- il progetto esecutivo per i lavori in oggetto - redatto dall'Arch. Ezio PONTE (C.f. PNTZEI62P29A182Y, P.Iva 01603720069), con sede in Via del Coniglio n. 136 - 15121 Alessandria, professionista iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria Sez. A al n. 483 affidatario dei servizi tecnici di progettazione in fase esecutiva, della direzione dei lavori e dei servizi complementari nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione -

è stato verificato e successivamente validato, con esito positivo, dal RUP ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo, sopra menzionato, dei lavori di "manutenzione straordinaria della pavimentazione outdoor e messa in sicurezza della recinzione perimetrale del campo sportivo comunale" (CUP: C69F24000030001) che prevede una spesa complessiva di €. 58.589,87;
- a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma1, let. a) per trattativa diretta (rif. RdO Id. nr. 4291013) a mezzo della piattaforma e-Procurement www.acquistinretepa.it (MePA) gestita da Consip S.p.A., con Determinazione RST n. 26 in data 10.05.2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa N.P. IMPIANTI SPORTIVI di Nicolò Perosino (P.Iva 02429620061 – C.f. PRSNCL85C21D969N) con sede legale in Novi Ligure (AL), Strada Gavi n. 11 che ha offerto un ribasso del 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) sull'importo base gara. L'importo netto di aggiudicazione risulta pertanto essere di €. 42.911,27 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad €. 1.555.23, offerta ritenuta valida per l'aspetto amministrativo e congrua dal punto di vista economico;
- il relativo contratto di appalto, per i lavori di cui all'oggetto, è stato stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, ovvero tramite la trasmissione all'operatore economico aggiudicatario del documento di Stipula NG4291013, così come generato dalla piattaforma e-Procurement MePA (www.acquistinretepa.it) in riferimento all'offerta, allegata agli atti, n. OE_NG4291013_L0_NP1346459;
- il Direttore dei lavori incaricato Arch. Ezio PONTE in data 13/05/2024 ha redatto il "Verbale di consegna lavori", ai sensi dell'art. 5 ex D.M. 7/3/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale i lavori venivano consegnati, in detta data, all'impresa aggiudicataria richiamata al punto precedente;

Dato atto che in sede di offerta l'operatore economico ha dichiarato di essere intenzionato ad avvalersi della facoltà di affidare attività in subappalto, secondo i termini specificati nella documentazione allegata all'offerta stessa, ovvero che il subappalto sarà vincolato a quanto statuito dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023 nonché dalle disposizioni indicate nel Capitolo 9 del CSA;

Preso atto che l'impresa appaltatrice N.P. IMPIANTI SPORTIVI di Nicolò Perosino (P.Iva 02429620061 – C.f. PRSNCL85C21D969N) con sede legale in Novi Ligure (AL), Strada Gavi n. 11 nella persona del Sig. Nicolò Perosino, nato a Genova il 21/03/1985 (C.f. PRSNCL85C21D969N), in qualità di Legale rappresentante di detta impresa, in data 18/06/2024 ha formulato richiesta (acquisita in atti con prot. nn. 1140 e 1141 del 20/06/2024) di autorizzazione al subappalto a favore dei seguenti operatori economici:

- a) ditta TREVISANI Denis (P.Iva 11455530011 - C.f. TRVDNS79S07L219T) con sede legale in Via Cimabue 3/A Torino (TO), impresa iscritta alla CCIAA di Torino, Rea TO n. 1214653 per l'esecuzione di una parte/quota dei lavori in oggetto (*ovvero della posa in opera del manto in erba sintetica e della recinzione perimetrale*) - come meglio descritti nel contatto di subappalto acquisito agli atti da questa Stazione appaltante - per un importo complessivo pari a:

€. 6.300,00 oltre IVA di legge	di €. 236,00 quali oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso
--------------------------------	--

- b) ditta FS LAVORI EDILI TRISOBBIO di Flavio Scarso, con sede legale in Trisobbio (AL) Via Garibaldi n. 18 (P.Iva 01857320061 – C.f. SCRFLV65L26D969O), impresa iscritta alla CCIAA di Alessandria, Rea AL n. 205461 per l'esecuzione di una parte/quota dei lavori in oggetto (*ovvero il ripristino del cordolo perimetrale in cls e la preparazione del sottofondo*) - come meglio descritti nel contatto di subappalto acquisito agli atti da questa Stazione appaltante - per un importo complessivo pari a:

€. 8.300,00 oltre IVA di legge	di €. 312,00 quali oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso
--------------------------------	--

Dato atto che le opere suddette rientrano tra quelle appartenenti alla categoria prevalente "OG1" per le quali, in sede di gara, l'impresa aggiudicataria aveva dichiarato formalmente l'intenzione di avvalersi della facoltà di affidare parte delle lavorazioni in subappalto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del CDC;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Considerato che l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso e considerato altresì che risulta opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Considerato che, per i contratti di subappalto, vengono rispettati i limiti consentiti dalla normativa vigente/applicabile;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 1140 e 1141 in data 20/06/2024, i contratti di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo, nonché dei seguenti documenti:
 - dichiarazione lavori analoghi ex art. 90 Dpr 207/10;
 - dichiarazione sostitutiva art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 per i soggetti in carica, di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445 e s.m.i, ovvero dichiarazione sostitutiva del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali per l'autorizzazione al subappalto di opera pubblica;
 - dichiarazione dell'insussistenza di forme di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA

Considerato che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti, risultassero negative e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Rilevato che ai sensi del vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui all'art. 83 comma 3 non risulta necessario ottenere la documentazione antimafia in quanto il contratto ed il subcontratto hanno valore inferiore a 150.000,00 €.

Vista la verifica, da parte della Direzione Lavori, della congruità dei costi della sicurezza e manodopera indicati dalla ditta appaltatrice;

Atteso che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la Direzione lavori nel corso degli stessi provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della disposizione di cui al comma 12 del citato articolo riguardante il pagamento da parte dell'affidatario al subappaltatore dei costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;

Rilevato che:

- il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle leggi in materia.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di autorizzare, per le ragioni sopra indicate, il subappalto agli operatori economici:

- ditta TREVISANI Denis (P.Iva 11455530011 - C.f. TRVDNS79S07L219T) con sede legale in Torino (TO), via Cimabue 3/A;
- ditta FS LAVORI EDILI TRISOBBIO di Flavio Scarso, con sede legale in Trisobbio (AL), via Garibaldi n. 18 (P.Iva 01857320061 – C.f. SCRFLV65L26D969O)

in riscontro alla richiesta pervenuta in data 18.06.2024 (prot. nn.1140 e 1141 del 20/06/2024), dall'operatore aggiudicatario/appaltatore dei lavori N.P. IMPIANTI SPORTIVI di Nicolò Perosino (P.Iva 02429620061 – C.f. PRSNCL85C21D969N), delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

Di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte

dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

Di specificare che, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/08, l'effettivo inizio dei lavori della ditta subappaltatrice è subordinato alla verifica dell'idoneità del Piano Operativo della Sicurezza (POS) da parte del CSE e in difetto è vietato;

Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;

Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Di dare atto che l'appaltatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori secondo la procedura prevista nel contratto d'appalto, così come pervenuto con prot. nn. 1140 e 1141 del 20/06/2024;

Di dare atto che il pagamento dei subappaltatori verrà effettuato direttamente dalla Ditta appaltatrice dei lavori in argomento N.P. IMPIANTI SPORTIVI di Nicolò Perosino (P.Iva 02429620061 – C.f. PRSNCL85C21D969N), utilizzando parte delle somme già impegnate con la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 26 del 10.05.2024, sul bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, al Titolo 2 della parte Spesa, alla Missione 01, Programma 05 – Cap. 1092/1 (Codice bilancio 01.05.2.202);

Di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

Di dare atto della regolarità contributiva delle ditte subappaltatrici, così come desumibile dai seguenti DURC acquisiti agli atti:

- ditta TREVISANI Denis (P.Iva 11455530011 - C.f. TRVDNS79S07L219T),
Prot. INAIL_43152912 con scadenza validità al 25/07/2024;
- ditta FS LAVORI EDILI TRISOBBIO di Flavio Scarso (P.Iva 01857320061 – C.f. SCRFLV65L26D969O),
Prot. INPS_41034428 con scadenza validità al 17/09/2024;

Di disporre sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

Di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al Direttore dei Lavori nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;


Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

Di pubblicare il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Davide AVIGO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del T.U. numero 267/2000.

Addì 15/07/2024	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to: ROBBIANO Egidio)	
-----------------	---	---

Art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:

regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

regolarità contabile: NON NECESSARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: AVIGO Davide

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
SASSO Dott.ssa Stefania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale www.comune.montaldo.al.it dal giorno 15/07/2024 al 30/07/2024 all'Albo pretorio telematico all'indirizzo www.comune.montaldo.al.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Montaldo Bormida, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: SASSO Dott.ssa
Stefania